



REGOLAMENTO RELATIVO ALLE QUOTE SOCIALI ED AGLI EMOLUMENTI PERCEPITI DALL'ARIF

Il Comitato dell'ARIF, visti gli articoli 6, 19 e 41h degli Statuti dell'ARIF, stabilisce:

Articolo 1: Tassa d'iscrizione

L'ARIF percepisce una tassa d'iscrizione da ogni persona candidata a diventare membro dell'ARIF, a titolo di emolumento forfetario per il trattamento del suo dossier. Questa tassa d'iscrizione è dovuta al momento del deposito della domanda d'ammissione da parte del candidato, e non può essergli rimborsata, anche se la sua candidatura non venisse accettata.

Articolo 2: Quote sociali

L'ARIF percepisce dai suoi membri una quota sociale annuale. La stessa è fissata dal Comitato prima dell'inizio di ogni esercizio statutario, tenendo conto in particolare:

- del preventivo di gestione dell'ARIF per il prossimo esercizio;
- degli eventuali passivi non coperti dall'ARIF alla fine dell'ultimo esercizio;
- della costituzione e del mantenimento di riserve di liquidità per lo meno identiche al preventivo di gestione dell'ARIF dell'ultimo esercizio;
- delle spese straordinarie prevedibili.

I membri assoggettati al Codice di deontologia dell'ARIF, a titolo obbligatorio o volontario, pagano una quota sociale annuale forfetaria supplementare.

Salvo eccezioni, nessuna riduzione della quota sociale verrà accordata in caso di dimissioni, esclusione o radiazione del membro prima della fine dell'esercizio statutario.

Articolo 3: Assetto della quota sociale

La quota sociale è fissata in base a un assetto scaglionato in funzione del numero di persone tenute a fornire un dossier personale completo secondo quanto richiesto nel paragrafo 4 della domanda d'affiliazione.

L'importo è fissato secondo il numero di tali persone all'inizio di ogni esercizio statutario o, per il primo anno, al momento dell'affiliazione, e in nessun caso verrà modificato nel corso dell'esercizio.

I membri non assoggettati alla LRD per l'intera durata di un esercizio statutario, pagano una quota sociale forfetaria.

I nuovi membri sottostanno all'obbligo di pagamento delle quote sociali a partire dalla data in cui hanno depositato la loro domanda d'ammissione. Se tale deposito è avvenuto a meno di 6 mesi prima della fine di un esercizio, la loro quota sociale è calcolata pro rata temporis. Se tale deposito è avvenuto a meno di un mese prima della fine di un esercizio statutario, la loro quota sociale è dovuta a partire dall'esercizio statutario seguente.

I membri del Comitato dell'ARIF, in quanto membri di diritto dell'associazione, sono esentati del pagamento di una quota sociale personale.

Articolo 4: Emolumenti

Chiunque chiede o provoca una prestazione o una decisione dell'ARIF è tenuto a pagare un emolumento. Quest'ultimo è calcolato in funzione del tempo occorso.

Possono generare un emolumento, in particolare:

- le richieste di consulenza e d'informazione indirizzate all'ARIF verbalmente o per iscritto, non inerenti alla gestione corrente del dossier di un membro, e per le quali il tempo dedicato dall'ARIF supera i 15 minuti;
- le diagnosi preliminari effettuati presso persone candidate a diventare membri dell'ARIF;
- le inchieste presso i membri e le decisioni relative a questi ultimi;
- le lettere ai membri o ai loro revisori LRD aventi per scopo la fornitura di informazioni supplementari concernenti la LRD, o allestite nell'intento di ristabilire la legalità;
- la partecipazione all'organizzazione o al controllo dei corsi di formazione tenuti dai membri per i loro organi e impiegati.

Articolo 5: Esborsi

Oltre agli emolumenti, l'ARIF può fatturare gli esborsi legati alle sue prestazioni e decisioni, in particolare:

- le spese di porto e di comunicazione;
- le spese di trasferta e di trasporto;
- le spese relative ai lavori che l'ARIF affida a terzi, quali le spese peritali o relative ai controlli.

Articolo 6: Avviso preliminare e anticipo degli emolumenti ed esborsi

Su richiesta esplicita dell'assoggettato, l'ARIF lo informa circa gli emolumenti e gli esborsi che dovrà verosimilmente pagare.

Qualora circostanze particolari lo giustificano, soprattutto se le spese coinvolte sono elevate, se l'assoggettato è in mora con i suoi pagamenti o se egli è domiciliato all'estero, l'ARIF può esigere da lui un adeguato anticipo.

Articolo 7: Spese di formazione

L'ARIF percepisce, da ogni persona iscritta, una tassa forfetaria di partecipazione alle spese dei seminari di formazione che essa impartisce.

La tassa di partecipazione va versata con l'invio del formulario d'iscrizione, almeno una settimana in anticipo rispetto alla data del seminario. Per le iscrizioni fatte all'ultimo momento, il pagamento deve essere fatto in contanti al momento dell'entrata.

In caso di annullazione scritta e fatta pervenire al più tardi 48 ore prima del seminario, l'ARIF rimborsa l'importo già ricevuto, tranne le eventuali spese amministrative, o lo accredita per un seminario futuro. Per le annullazioni scritte fatte pervenire oltre questo termine, ma entro la vigilia del seminario, verrà rimborsata o accreditata solo la metà della tassa di partecipazione. In tutti gli altri casi il prezzo fatturato dovrà essere corrisposto.

Articolo 8: Tariffa

Il Comitato dell'ARIF fissa ogni qualvolta lo ritiene necessario - di regola prima dell'inizio di ogni esercizio - l'importo delle quote sociali e delle tasse d'iscrizione, nonché la tariffa degli emolumenti previsti dal presente regolamento (vedi allegato).

Articolo 9: Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte del Comitato dell'ARIF nella sua riunione ordinaria del 7 settembre 2009.

Allegato : Tariffa delle quote sociali e degli emolumenti